

Apprendistato senza preclusioni

La riforma del lavoro ha sollevato molte critiche da parte dei giuslavoristi, anche se con motivazioni a volte opposte. La scelta di privilegiare le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è stata sostenuta in modo sostanzialmente indiretto. Inasprendo il costo del lavoro temporaneo, per un verso; limitando le situazioni di legittimo ricorso al lavoro atipico e flessibile, per l'altro verso.

Invece per l'apprendistato il legislatore ha fatto una scelta diversa: dovrebbe diventare il contratto prevalente per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Eppure, le difficoltà applicative restano.

Il Testo unico del 2011 non è ancora stato implementato, per i profili professionali e la relativa componente formativa, dalla contrattazione collettiva di categoria. Poche sono le intese che hanno previsto una disciplina di dettaglio coerente con il Testo unico. Tra queste il commercio e gli studi professionali. Tuttavia, tra le difficoltà non può essere indicata la normativa, per combattere l'utilizzo elusivo, che obbliga i datori di lavoro a confermare una certa percentuale di apprendisti per poter procedere a nuove assunzioni con il contratto agevolato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 ottobre).

L'articolo 1, comma 16, della legge 92/2012 stabilisce che, per le imprese con più di dieci dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti (30% in fase di prima applicazione). Questo però non vuol dire che è fatto divieto, a una impresa che non abbia mai assunto in precedenza un apprendista, di assumere in apprendistato. Questa interpretazione, oltre a essere contraria alla finalità della riforma Fornero, è palesemente in contrasto con la lettera e la ratio della disposizione. Il precetto si limita a prevedere una clausola volta a penalizzare quel datore di lavoro che, dopo aver assunto apprendisti e beneficiato dei relativi sgravi contributivi, non ne abbia poi confermato in servizio una determinata soglia percentuale. Ciò in conformità alla finalità occupazionale, e non solo formativa, indicata dallo stesso legislatore della riforma. D'altra parte sarebbe incostituzionale precludere l'utilizzo del contratto di apprendistato da parte di imprese che non lo hanno ancora utilizzato sarebbe del resto assurdo sostenere il contrario, impedendo a imprese che non hanno abusato dello strumento, perché ancora non lo hanno utilizzato, il ricorso all'apprendistato per assumere giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA di Michele Tiraboschi

[Redazione Online](#) | [Tutti i servizi](#) | [I più cercati](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **eEconomista**